

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il [REDACTED] la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero [REDACTED] R.G.

TRA

[REDACTED], c.f. [REDACTED], [REDACTED], c.f. [REDACTED], [REDACTED], c.f. [REDACTED], [REDACTED], c.f. [REDACTED], [REDACTED], c.f. [REDACTED], [REDACTED], c.f. [REDACTED], nella qualità di eredi di [REDACTED], rappresentati e difesi dall'avv. GENTILE FRANCESCO presso il cui studio in Napoli elettivamente domiciliato, giusta procura in atti

RICORRENTI

E

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Municipale [REDACTED] elettivamente domiciliato in Napoli presso la casa comunale

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il [REDACTED] ricorrenti, nella qualità di eredi di [REDACTED], ex dipendente del Comune di Napoli dal [REDACTED], con mansioni dapprima di operaio qualificato, poi di fognatore macchinista ed infine di collaboratore tecnico nel settore fognature, deceduto in data [REDACTED] esponevano che la morte del congiunto era stata causata da un carcinoma polmonare dovuto alla continua esposizione all'amianto presente in grande quantità nei tubi fognari oggetto di continue verifiche e sopralluoghi tecnici.

Dichiaravano, altresì, che la domanda diretta all'INAIL per ottenere il riconoscimento della rendita ai superstiti era stata accolta con sentenza n. [REDACTED] di codesto Tribunale, previo espletamento di CTU medico legale che accertava il nesso di causalità tra patologia e attività lavorativa svolta dal de cuius.

Tanto premesso, concludevano chiedendo l'accertamento della rilevanza penale ex art. 589 c.p. degli illeciti perpetrati dall'ente resistente nei confronti del *de cuius* e della ricorrenza del nesso di causalità tra la patologia riscontrata e l'ambiente di lavoro; per l'effetto, la condanna del Comune al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in euro 439.397,00 in favore dei ricorrenti, comprensiva della maggiorazione del 25% per danno morale e danno esistenziale, nonché al risarcimento del danno *iure proprio* per ciascuno degli eredi pari ad euro 165.960,00 o alla diversa somma ritenuta dal giudice, detratto ciò che il *de cuius* avrebbe dovuto percepire dall'INAIL a titolo di danno biologico, con vittoria di spese da distrarsi.

Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.

In via preliminare, eccepiva l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro, stante la natura extracontrattuale delle domande avanzate dai ricorrenti *iure proprio*, in favore della competenza del Tribunale secondo il rito ordinario. Contestava, altresì, la fondatezza della domanda di risarcimento del danno biologico permanente patito dal *de cuius*, potendo al più essere risarcito agli eredi solo il danno biologico di natura temporanea e, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla componente di risarcimento del danno biologico permanente.

Deduceva, altresì, l'infondatezza della domanda per carenza di prove in relazione all'inadempimento dell'obbligazione datoriale ex art. 2087 c.c. circa l'adozione di misure di sicurezza, al lasso di tempo nel quale lo stato patologico era percepito dal *de cuius* ai fini della trasmissibilità agli eredi del danno biologico, nonché rispetto al pregiudizio subito dai ricorrenti, alle circostanze fattuali e, infine, al nesso causale tra l'attività svolta dell'Esposito e la patologia sofferta.

Infine, il Comune eccepiva l'inefficacia nei propri confronti del nesso causale accertato con consulenza medica nel precedente giudizio, nel quale il resistente non fu parte, l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati dai ricorrenti, sia nella qualità di eredi sia in proprio, e l'insussistenza di atti interruttivi della prescrizione.

Quanto all'eccezione sollevata da parte resistente in ordine alla incompetenza funzionale del Tribunale adito quale Giudice del Lavoro sulle domande risarcitorie spiegate dai ricorrenti iure proprio, reputa il giudicante condivisibile quanto già ritenuto sul punto in altro precedente sul tema del Tribunale di Napoli, cui si rinvia ex art. 118 d.a. c.p.c. (cfr. sentenza n. 4536/2023 pubbl. il 05/07/2023, dr.ssa Urzini). "È vero che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che "esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non jure hereditario, per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro dei confronti del loro dante causa, bensì jure proprio, quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subito danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. Sez. 3, 21/10/2005 n. 20355; Cass. Sez. 3, 20/02/2006 n. 3650)" (cfr. Cass. civ. Sez. III, 17 gennaio 2018, n. 907). Pur tuttavia, laddove le due domande siano proposte in un solo giudizio, opera il criterio della connessione previsto dall'art. 40 c.p.c. ("a fronte della medesimezza dei fatti storici e delle stesse causae petendi a sostegno delle domande", con rapporto di giudicato esterno dell'un giudizio rispetto all'altro, secondo Cassazione civile sez. III, 04/05/2018 n.10578), per cui sono proponibili dinanzi ad un unico giudice, quello del lavoro, chiamato ad occuparsene in base alla sua competenza funzionale. Del resto, neanche si pone una questione di competenza, laddove come nel caso in esame, ricorre un riparto di affari all'interno del Tribunale adito, tra le sezioni civili (territorialmente competenti, quale forum commissi delicti, per l'azione risarcitoria iure proprio) e la sezione lavoro. In proposito, anche di recente, la Cassazione nella sentenza n. 2393 del 26/01/2023, ha affermato che "come ripetutamente chiarito da questa Corte, in seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio (Cass. n. 14790/2016, Cass. n. 20494/2009)".

In punto di fatto, considerato che non vi è contestazione sul profilo professionale del dante causa degli odierni ricorrenti, il quale ha lavorato quale operatore addetto alle fognature del Comune di Napoli dal [REDACTED], con mansioni dapprima di operaio qualificato, poi di fognatore macchinista ed infine di collaboratore tecnico nel settore fognature, soccorrono le dichiarazioni rese dai testi escussi in giudizio.

Il teste [REDACTED], prima capo del servizio fognature presso un cantiere diverso da quello del sig. [REDACTED], poi responsabile della Unità Operativa Emergenza su tutto il territorio di Napoli da [REDACTED], ha riferito in merito alle mansioni di caposquadra, svolte da lui e dall'[REDACTED], nonché sullo stato dei luoghi all'interno delle fognature.

"Le condutture sono realizzate in cemento o materiale tufaceo, all'interno delle fognature vi sono delle canaline in grès, che non è amianto; in amianto vi sono alcune tubazioni che partono dalle abitazioni private e arrivano nel manufatto fognario; questo per tutto il sistema fognario della città di Napoli. Non siamo abilitati ad operare su tali tubazioni, ma ovviamente le vediamo; se si trovano

in cattive condizioni lo segnaliamo, così come eseguiamo segnalazioni rispetto ai manufatti in cemento o tufo. Il nostro intervento si limita all'osservazione, anche arrivandoci noi vicino.

Le pulizie presso i manufatti fognari sono state eseguite dai fognatori fino al 2007/2008. I fognatori non hanno mai eseguito lavori di riparazione, essendo questi stati svolti solo dalle ditte esterne; essi erano muniti di mascherine MP3 ma a partire dal 2007/2008 circa; prima non avevano mascherine e non so di quali DPI fossero muniti. Gli interventi dei fognatori nel sottosuolo erano limitati a poche ore nel corso delle 6 ore del turno giornaliero... Quando intervenivamo nel sottosuolo, ogni 25 m. vi era un chiusino che veniva aperto per consentire un ricambio d'aria ... In caso di ostruzione di una tubatura si poteva operare con un canal jet, ovvero si immetteva acqua a pressione per rimuovere l'ostruzione, ciò nei piccoli manufatti che non erano in amianto; diversamente nei grandi manufatti intervenivano le ditte."

Il teste [redacted], collega del sig. [redacted] per più di vent'anni, suo caposquadra, ha riferito che all'interno delle fogne essi si trattenevano "per circa un'ora in quanto di più non è possibile. Le fogne o erano costituite da condutture, che poi mi hanno riferito essere di eternit, o correvano per terra. Le tubazioni che vanno dalle abitazioni private e arrivano nelle fogne a volte erano di plastica altre volte erano di eternit. Operavamo anche su queste tubazioni, per rimuovere eventuali ostacoli; talvolta operavamo con un martello grande e rompevamo queste tubazioni per far scendere l'acqua e rimuovere l'ostacolo, i residui dei tubi venivano da noi accantonati manualmente laddove era stato eseguito il nostro intervento, non li portavamo all'esterno; non so se successivamente intervenissero ditte private. Io ho lavorato quale fognatore nel modo su descritto, finché non sono stato trasferito presso il Molo Beverello, intorno al 2015 circa.

Quando eseguivamo i detti interventi ci davano solo in qualche occasione delle mascherine di stoffa; non abbiamo mai ricevuto altre mascherine. Rimuovevamo qualsiasi tipo di ostruzione sia che il tubo fosse piccolo sia che fosse grande. Ho lavorato quale fognatore dal 1990-1992 circa.

Eravamo abilitati a eseguire i nostri interventi di rimozione degli ostacoli anche sui tubi che dalle abitazioni private arrivavano alla fogna. A volte capitava anche che intervenissimo inserendo nel tubo dall'alto una sbarra di ferro che, movimentata da noi, rimuovesse l'ostruzione".

Il teste [redacted], collega di lavoro del dante causa dei ricorrenti per circa dieci anni, ha precisato che entrambi svolgevano mansioni quali fognatori, "ovvero eseguivamo verifiche ai manufatti e ai servizi fognari, introducendoci entrambi all'interno del sistema fognario.

Il Comune ci ha munito negli ultimi due anni che ho lavorato con [redacted] di DPI consistiti in stivali, guanti, mascherine sottili del tipo di quelle da ultimo utilizzate per il Covid; queste ultime in fogna davano fastidio. Non esisteva alcun sistema di ventilazione per cui aprivamo due sportelli, a monte e a valle del posto ove eseguivamo l'intervento.

Le tubature che incontravamo erano a volte in grès, a volte in eternit; noi operavamo in zona Centro Storico o Orefici e quindi erano più vecchie rispetto ad altre di altre zone. Dovevamo provvedere ad eliminare gli inconvenienti segnalati dagli utenti. Una volta che ci trovavamo sul posto dovevamo intervenire noi anche rompendo per eliminare le ostruzioni, sia che riguardassero tubature in grès che in eternit. Ci servivamo di una piccozza o di un palo di ferro per rompere ed eliminare eventuali ostruzioni. Intervenivamo sulle fecali che sversavano nella fogna, e che provenivano dagli appartamenti; noi solo fognatori potevamo intervenire in quelle zone; in pratica eseguivamo ogni intervento necessario per rimuovere ostruzioni.

Gli interventi duravano circa un'ora, ma a volte per riposarci uscivamo e dopo rientravamo all'interno della fogna. Ciò che restava dopo l'intervento veniva da noi accantonato di lato per non ostruire la fogna stessa".

La testimonianza del teste di parte resistente, [redacted] appare non rilevare nel caso de quo considerato che egli è stato funzionario ingegnere del Comune di Napoli dal 30.12.2010, ovvero a partire da periodo successivo a quello in cui [redacted] fu collocato a riposo.

Circa le condizioni di lavoro del de cuius, può richiamarsi quanto statuito giudizialmente con sentenza n. [redacted] del Tribunale di Napoli, la quale ha confermato la circostanza secondo cui questi "ha lavorato per circa 20 anni in ambienti angusti fortemente contaminati dall'amianto, stante

la presenza all'interno dei cunicoli fognari di tubature rotte o rimosse o giacenti o che in alcuni casi lo stesso ricorrente doveva rimuovere o spostare"; circostanze emerse anche nel contraddittorio fra le parti del presente giudizio, e dunque provate tra le parti in causa.

Se sotto altro profilo, a livello contrattuale, sono previste indennità specifiche per le attività direttamente connesse agli interventi sulla rete fognaria che prevedono l'ingresso nei cunicoli fognari, di fatto le dichiarazioni rese dai testi hanno evidenziato che: l'attività era svolta dal ricorrente in ambienti talmente malsani che non era possibile una permanenza eccedente l'ora effettiva di lavoro; che in essi non vi era ricambio d'aria, se non attraverso chiusini posti a distanza di 25 m., che venivano lasciati aperti, in quanto non vi era alcun sistema di ventilazione; che i medesimi ambienti erano fortemente contaminati dall'amianto, stante la presenza all'interno dei cunicoli fognari di tubature rotte o rimosse o giacenti che in alcuni casi lo stesso sig. Esposito doveva, unitamente alla sua squadra, rimuovere o spostare; che l'attività svolta consisteva anche nel rompere tubature in eternit oltre che in grès, per eliminare le ostruzioni, a tal fine adoperando una piccozza o un palo di ferro, ed intervenendo sulle fecali che sversavano nella fogna che provenivano dagli appartamenti privati.

Il CTU nominato in giudizio ha concordato con quanto già ritenuto dalla dott.ssa [redacted] nella sua relazione peritale redatta nel corso del procedimento R.G. [redacted] ritenendo dimostrata l'esposizione professionale all'asbesto (nelle fogne c'erano senza dubbio condotti rivestiti di amianto, per quanto poi, progressivamente sostituiti) anche avuto riguardo all'anamnesi lavorativa del signor [redacted] così come attestato dal di lui datore di lavoro (certificazione del [redacted] Comune di Napoli). "La letteratura scientifica sull'argomento chiarisce bene che la tossicità in senso ontogenetico dell'amianto non è dose dipendente (a differenza della malattia respiratoria "asbestosi") e quindi anche se l'esposizione fosse stata "episodica" e non sembra che lo fosse, atteso il tipo di lavoro svolto dal de cuius, può essere ritenuta adeguata a produrre il carcinoma, secondo il noto criterio del "più probabile che non". Al de cuius, infatti, fu diagnosticata una patologia neoplastica definibile come: "Carcinoma polmonare metastatico", progressivamente ingravescente, che ne ha determinato il decesso. Tale patologia può certamente essere correlata dal punto di vista eziopatogenetico al lavoro svolto (come giustamente affermato anche nella CTU di cui al procedimento R.G. [redacted]).

Continua il CTU: "La suddetta patologia ha determinato un danno biologico temporaneo che può essere valutato nella misura del 100% dal 24.9.2009 [redacted] (data del decesso). La patologia di cui sopra ha causato, come detto, il decesso del signor [redacted] per cui non sussiste un danno biologico permanente.

La sofferenza causata dal prendere coscienza di essere affetto da una malattia verosimilmente (e poi realmente) incurabile e la sottoposizione a chemioterapia dai severi effetti collaterali hanno creato al paziente un danno morale/esistenziale di livello elevato (ci si astiene dal quantificarlo essendo ciò di competenza del Giudice).

Il danno biologico di cui alle tabelle INAIL (come disposto dal D. Lgs 38/2000 e poi attuato con Decreto Ministeriale 12 luglio 2000) può essere considerato di circa 80% nel periodo fra la scoperta della patologia (giugno 2009) fino alla scoperta delle metastasi (gennaio 2011) e del 100% da tale data all'exitus (24.6.2011). L'INAIL con lettera del 13.3.2024 (allegata agli atti) ha affermato di aver corrisposto solo la quota relativa al danno patrimoniale, nella misura di cui alla suddetta comunicazione."

Ciò posto, va rilevato che, dalle deduzioni esposte da parte ricorrente in ricorso, emerge che la stessa ha inteso agire nel presente giudizio al fine di sentir dichiarare la responsabilità del datore di lavoro, in ordine all'attività lavorativa svolta dal de cuius in violazione del precetto di cui all'art. 2087 c.c., al fine di veder liquidati i danni subiti mediante l'applicazione delle tabelle di Milano.

Posto che con riferimento, in particolare, al rischio amianto (cfr. Cassazione civile sez. lav. n. 8655 del 30 maggio 2012) la Corte di legittimità ha sottolineato come la consapevolezza della dannosità per la salute umana dell'amianto fosse nota fin da epoca assai risalente, non può ritenersi immune da

responsabilità il datore di lavoro che, come l'ente resistente, aveva approntato soltanto le cautele ordinariamente correlate alla esposizione alla inalazione di polveri senza considerare la particolare pericolosità della sostanza impiegata.

Orbene, il risarcimento del richiesto danno differenziale ha lo scopo di ristorare il danno provocato da una condotta colposa o dolosa; esso presuppone la prova della condotta, dell'elemento soggettivo (oltre che ovviamente del danno e del nesso causale) e deve garantire il ristoro integrale, trovando limite nella sola parte di danno che è addebitabile alla colpa del danneggiato.

Esso è commisurato all'esatta misura del danno, mentre l'indennizzo non copre necessariamente tutte le voci di danno eventualmente scaturite dall'evento.

Deve concludersi che il lavoratore è legittimato a richiedere direttamente al datore di lavoro - civilmente responsabile - il risarcimento del danno non indennizzato dall'INAIL (ovvero del c.d. danno differenziale), in quanto, "anche alla stregua di una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata, deve escludersi che le prestazioni eventualmente erogate dall'INAIL esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato (cfr., in motivazione, Cass. n. 777/2015, che richiama anche Cass. n. 18469/12).

Il danno, differenziale, previsto dall'art. 10 trova perciò applicazione "qualora il giudice riconosca che questo ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto ed è dovuto solo per la parte che eccede l'indennità".

Nel caso in esame parte istante ha provato l'insalubrità dell'ambiente lavorativo (esposizione ad amianto) e la correlazione tra questo e il conseguente exitus del dante causa; dal canto suo il datore di lavoro alcuna prova ha dato di aver adottato misure atte ad evitare o a ridurre inalazione di fibre di amianto da parte dei suoi lavoratori; anzi i testi escussi hanno riferito che alcuna informazione era stata loro fornita sulla pericolosità dell'amianto e sulle modalità per evitare i rischi connessi all'esposizioni alle polveri di amianto, presenti nel luogo in cui l'Esposito svolgeva le sue mansioni lavorative. Né il datore ha provato di aver fornito d.p.i. adeguati o di aver predisposto alcun sistema atto ad eliminare e nemmeno ad attenuare il rischio di esposizione.

Secondo la pronuncia n. 9166/2017, la Cassazione ha affermato che, per procedere alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, il giudice valuterà "il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detraerà quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)". Tale operazione di scomputo va effettuata ex officio ed anche se l'INAIL non abbia in concreto provveduto all'indennizzo.

Con riferimento alle voci di danno reclamate, occorre distinguere.

È utile a fini solutori, la pronuncia della Cassazione civile sez. lav., 15/12/2022 N. 36841, con la quale i Giudici di legittimità hanno condivisibilmente osservato che "con la pronuncia n. 12041/2020 ora citata, cui il Collegio intende dare continuità, si è chiarito che:

a) in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno morale o catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. n. 23183/2014, n. 15491/2014);

b) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi;

c) per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso; tale danno, qualificabile come danno

"biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;

d) invece il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato "puro" - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. n. 23183/2014);

e) ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v. pure Cass. n. 23153/2019, n. 21837/2019);

f) per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di Milano, per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017)".

Gli istanti hanno altresì invocato il risarcimento del danno iure proprio, non patrimoniale ed esistenziale di ciascuno degli eredi.

In relazione al danno da perdita del rapporto parentale, esso scaturisce in sé dall'esistenza del legame di parentela. La Cassazione ha costantemente ribadito che costituisce "un danno-conseguenza", e tale pregiudizio "è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza" del predetto rapporto, prova che può raggiungersi a mezzo di "presunzioni in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta", facendo applicazione della "massima di esperienza per la quale, ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per così dire, ordinarie" (cfr. Cass. ordinanza n. 12681/2021, depositata il 12 maggio 2021).

Anche nella pronuncia del 14/02/2023 n. 4571, i Giudici di legittimità hanno osservato che "il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cass. 28/09/2018, n. 23469); si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto ... può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (Cass. 30/08/2022, n. 25541; Cass. 21/03/2022, n. 9010; Cass. 24/04/2019, n. 11212, ex multis)".

È utile ancora il percorso motivazionale enunciato dalla Cassazione nella pronuncia della sez. III, del 18/04/2023, n.10335, secondo cui " in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto

riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (Cass. n. 9231/2013). Si è anche affermato che la convivenza non può assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell'esistenza del diritto in parola, ma che la stessa costituisce elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur. In ogni caso non è condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento la Cost., art. 29, all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare" (Cass. n. 21230/2016)".

La Cassazione nella citata pronuncia n.10335/2023, prosegue affermando che "In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, se la liquidazione avviene in base ad un criterio che prevede un importo variabile tra un minimo ed un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie, tra le quali non si annoverano né l'età della vittima, né quella del superstite, né l'assenza di convivenza tra l'una e l'altro, trattandosi di circostanze che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione della tabella (Cass. 26440/2022). Pertanto, in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella".

Anche nella sentenza n. 25541/2022 del 30.09.2022, la Corte di Cassazione ha precisato che "a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto." I Giudici di legittimità, nella predetta sentenza, hanno specificato che a fronte di una gravissima menomazione all'integrità psicofisica o della morte di una persona causata da un fatto illecito di un terzo, l'ordinamento riconosce ai parenti un duplice danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. È riconosciuta una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita, questo come riflesso dinamico relazionale. Il rapporto di parentela non necessita di "prove schiaccianti" per dimostrare questo patimento: tale sofferenza è di comune esperienza per cui vi è quindi un quantum ristoratore che deve tenere in considerazione non solo la sofferenza che la perdita di un congiunto arreca, ma anche quanto questa sofferenza, da intendersi sotto il profilo morale, sia destinata ad accompagnare il sopravvissuto nel suo residuo arco di vita. Quanto alla prova del danno, è la vittima che deve dimostrare (onere di allegazione) i fatti costitutivi della propria pretesa e del danno subito, che nel caso "potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza".

Aderendo a quanto ritenuto dal CTU, e dunque avuto riguardo alla conoscenza dei processi evolutivi ed al dato anagrafico del dante causa dei ricorrenti (all'epoca del decesso 66enne), reputa

il giudice di accogliere la domanda con riconoscimento del richiesto danno applicandosi il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con eventuali personalizzazioni, se spettanti, secondo quanto meglio di seguito chiarito.

È appena il caso di ricordare che l'uso di massime di comune esperienza a fini di riconoscimento del danno non patrimoniale è perfettamente conforme all'insegnamento di Cass. S.U. n. 26972/08.

Ne consegue che, avuto riguardo all'età del ricorrente all'epoca dell'evento (ovvero 66 anni), alla percentuale di invalidità permanente indicata nella C.T.U. (pari al 100%), vanno liquidati, per il danno terminale, in base alle tabelle di Milano, €. 35.247,00 fino al 3° giorno e poi una somma pari ad €. 62.544,00 fino al 100° giorno per ciascun giorno di danno (come suggerito nei Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, Tabelle "Edizione 2024" ed individuato convenzionalmente, in 100, non potendosi al di là di esso il danno terminale prolungare, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario, e considerato l'aumento del 50%).

Tale personalizzazione va riconosciuta in ragione del decorso della malattia e della durata della fase terminale con relativa consapevolezza e lucida agonia in capo al de cuius e pertanto delle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento emotivo.

Posto che l'inabilità temporanea totale subita dall'██████████ è stata pari ad un totale di 725 gg. dal ██████████, e considerata la surriportata quantificazione per un totale di €. 97.791,00 per i primi 100 giorni, per i restanti giorni (625) si reputa di aderire a quanto ritenuto sussistente dal CTU, in relazione ad una percentuale di invalidità parziale pari all'80%, che va quantificata (in relazione al punto base I.T.T. di €. 115,00), nel periodo fra la scoperta della patologia (giugno 2009) fino alla scoperta delle metastasi (gennaio 2011) (in misura pari ad €. 41.492,00), ed al 100% da tale data all'exitus (24.6.2011) (in misura pari ad €. 20.010,00).

Pertanto, il danno terminale ascende alla complessiva somma di €. 139.283,00.

Si ricorda inoltre che il danno non patrimoniale spettante iure hereditatis non rientra tra le voci indennizzabili dall'Inail e si colloca, pertanto, tra i danni cd. complementari, rispetto ai quali non si pone un problema attinente ai criteri di scomputo; inoltre, la prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale in caso di morte del lavoratore assicurato, cioè la rendita in favore dei superstiti, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto (cfr. Cass. n. 6306 del 2017; n. 19560 del 2003), ed attiene, quindi, ad una voce eterogenea rispetto al danno non patrimoniale riconosciuto nel caso in esame iure hereditatis, come tale neanche astrattamente scomputabile secondo l'indirizzo consolidato sopra richiamato che esige, comunque, la omogeneità dei pregiudizi e delle corrispondenti poste (cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/03/2019, n. 8580). Analogo ragionamento va effettuato per il cd. danno da perdita parentale da perdita di congiunto che pur costituendo danno non patrimoniale viene riconosciuto sempre iure proprio ai superstiti e quindi a soggetti diversi dal lavoratore.

In definitiva, la misura del risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis va quantificata, all'attualità, nella misura sopraindicata.

Poiché la somma è in moneta al valore già aggiornato, vanno aggiunti solo gli interessi legali dalla presente decisione al saldo, con conseguenziale condanna dell'ente comunale al pagamento della suddetta somma.

In ordine al risarcimento, richiesto iure proprio, dei danni così detti da perdita del rapporto parentale e da lesione del rapporto parentale, la giurisprudenza ha in più occasioni definito il danno da perdita parentale, risarcibile ai familiari di una persona deceduta a causa del fatto illecito altrui, delineandolo come "quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché

nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti" (Cass. civ., sez III, ord., n. 9196/2018, Cass 2019, n. 28989).

Anche in ordine alla liquidazione di tale danno, occorre far riferimento ai parametri indicati dalle Tabelle del Tribunale di Milano, privilegiando, per la quantificazione in concreto, il legame familiare tra la vittima primaria e la vittima secondaria e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, con distribuzione dei punti in base a: l'età della vittima primaria (a), l'età del familiare (b), la convivenza o la abitazione nello stesso stabile o complesso condominiale (c), la sopravvivenza o meno di altri congiunti (d), l'intensità del vincolo familiare (e).

Difatti, i parametri e i relativi punti di cui alle tabelle di Milano hanno individuato, sulla base dell'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, un "sistema a punti" che prevede anche l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione.

Pertanto, considerata la tabella di riferimento aggiornata al 2024, il valore del punto base all'attualità (euro 3.911,00), l'età del congiunto, l'età della vittima, la sopravvivenza di altri congiunti e viste le generiche allegazioni di cui al ricorso, con riferimento alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, riconosciuti solo alla coniuge convivente stante la carenza di specifiche allegazioni inerenti gli altri congiunti), si determinano le seguenti somme:

██████████: € 246.393,00 (nell'ordine punti 16+16+16+0+15) Totale punti 63;

██████████: € 148.618,00 (punti 16+ 22+0+0+0) Totale punti 38;

██████████: € 148.618,00 (punti 16+22+0+0+0) Totale punti 38;

██████████: € 148.618,00 (punti 16+22+0+0+0) Totale punti 38;

██████████: € 219.016,00 (punti 16+24+16+0+0) Totale punti 56.

Per l'analitica del computo si rinvia alle note di parte ricorrente depositate in data 4.5.26 alle pag. da 5 in poi, con la precisazione di cui sopra in relazione al parametro E. Nessun aumento personalizzato è, poi, configurabile, non avendo gli istanti allegato e rigorosamente provato circostanze di fatto da cui possa inferirsi, anche in via presuntiva, un maggiore sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale.

Venendo all'esame dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che nelle ipotesi in cui l'evento dannoso si manifesti a distanza temporale dalla condotta causale, il termine per responsabilità contrattuale decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento in cui il danneggiato abbia avuto *consapevolezza dello stato morboso*, in relazione anche alla sua eziologia professionale e, quindi, si sia trovato nelle condizioni di poter esercitare l'azione, secondo il noto brocardo latino "*contra non valentem agere non currit praescriptio*" (cfr. Cass. Sez. 3 n. 22507/2014).

Nel caso in esame, solo successivamente al decesso del ██████████ la coniuge ██████████, nel dicembre del 2012, presentava all'INAIL domanda per il conseguimento della rendita ai superstiti, e l'accertamento innanzi al Tribunale di Napoli riconosceva il nesso di causalità tra la patologia neoplastica maligna e l'attività lavorativa svolta con sentenza n. ██████████ del 10/11/2016, attribuendo la rendita vitalizia ai superstiti con decorrenza dalla data del decesso.

Da ultimo la Suprema Corte, con pronuncia della Sez. Lav., del 19/05/2023, n. 13806, ha statuito che "In materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro dal "de cuius", da cui sia derivato il decesso di quest'ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia "iure hereditatis" che "iure proprio", decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi - secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente

nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa.

19. Tale conclusione è coerente con le regole generali in materia di successione universale, secondo cui l'erede può esercitare tutte le azioni spettanti al *de cuius*, e quindi, ove la conoscenza o la conoscibilità dell'eziologia professionale della patologia intervengano dopo la morte del lavoratore, gli eredi possono agire per il risarcimento del danno *iure hereditatis* e *iure proprio* nel termine di prescrizione decorrente dall'intervenuta conoscenza o conoscibilità.

20. Con riferimento ai superstiti del danneggiato, si è ulteriormente precisato come la conoscenza o conoscibilità dell'eziologia professionale di una malattia debba necessariamente comprendere "la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo ed inoltre dell'esposizione ad esso del lavoratore interessato con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia" (così Cass. n. 17656 del 2020).

21. Secondo l'indirizzo univoco, formatosi in tema di assicurazione Inail ma esteso all'ambito del risarcimento del danno differenziale, la conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale della malattia sono desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (v. per tutte Cass. n. 27323 del 2005)....

25. Posto che, ai fini del decorso della prescrizione, è necessario che l'inertza del danneggiato o dei suoi eredi possa considerarsi, in qualche misura, colpevole, ciò presuppone che l'uno o gli altri siano consapevoli o in condizioni di conoscere, secondo criteri di diligenza e tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca, sia la malattia che il suo carattere professionale. La mancata conoscenza della malattia e del rapporto di causalità della stessa con l'attività lavorativa costituisce un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, e non consente quindi il decorso della prescrizione". Posta la presentazione di domanda amministrativa nel dicembre 2013, e atteso che la notifica del ricorso è avvenuta il 18.9.2023, la prescrizione non può allo stato degli atti di causa ritenersi compiuta.

La società va pertanto condannata al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme suindicate, come meglio esposto in dispositivo. Su tali somme già aggiornate al valore attuale, spettano gli interessi legali che, trattandosi di fatto illecito e vertendosi quindi in ipotesi di "mora ex re", vanno conteggiati dalla data del fatto illecito (ossia dal decesso del 24.6.2011) all'attualità.

Stante l'avvenuta precisa quantificazione operata dalla parte istante a seguito di svolgimento di istruttoria giudiziale, deve reputarsi che non si incorra in ultrapetizione pronunciandosi come sopra atteso che "la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma "o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia" non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2641 del 08/02/2006; Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 24/01/2006; Sez. 3, Sentenza n. 4727 del 30/08/1984).

Solo allorché l'ammontare dell'importo preteso sia risultato, all'esito dell'istruttoria compiuta, maggiore di quello originariamente chiesto e la parte, nelle conclusioni rassegnate, si sia limitata a richiamare quelle originarie contenenti la menzionata formula, tale principio non può valere, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile della formula utilizzata (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 35302 del 30/11/2022; Sez. 3, Sentenza n. 22330 del 26/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 12724 del 21/06/2016; Sez. 2, Sentenza n. 6350 del 16/03/2010)" (in termini Cassazione civile sez. II, 05/03/2024 - n. 5854).

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo. Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto, a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., al pagamento di €. 139.283,00 a titolo di danno iure hereditatis in favore dei ricorrenti, nella qualità di eredi di [REDACTED] oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
- 2) condanna il Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., al pagamento del danno iure proprio da essi subito in misura pari a:
€ 246.393,00 in favore di [REDACTED];
€ 148.618,00 ciascuno in favore di [REDACTED];
€ 219.016,00 in favore di [REDACTED]; oltre interessi legali sui detti importi loro spettanti dal 24.6.2011 al saldo;
- 3) condanna parte resistente al rimborso delle spese legali in favore di parte ricorrente, liquidandole in complessivi €. [REDACTED], oltre spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del legale di parte ricorrente.

Così deciso in Napoli, il 26/05/2026

Il Giudice
dr.ssa Roberta Manzon